

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2014, n. 13

**Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Finalità**

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze regionali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e tenendo conto del principio di concertazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale anche per la creazione di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell'occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e dell'avviamento di nuova imprenditorialità.

2. La presente legge disciplina, nell'ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, i criteri di individuazione dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese, nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale.

**Art. 2**

**Definizioni**

1. Per distretto industriale si intende un sistema produttivo locale, all'interno di una parte definita del territorio regionale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l'economia regionale.

2. Per rete innovativa regionale si intende un sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale ma non necessariamente territorialmente contigui, che operano anche in settori diversi e sono in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti rilevanti per l'economia regionale.

3. Per aggregazione di imprese si intende un insieme di imprese che, in numero non inferiore a tre, si riuniscono, al fine di sviluppare un progetto strategico comune, nelle forme di cui all'articolo 5.

**Art. 3**

**Individuazione del distretto industriale**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e sentita la competente commissione consiliare, individua i distretti industriali e ne definisce l'ambito geografico e settoriale.

2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1 devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) elevata concentrazione di imprese industriali e artigiane operanti in una stessa filiera produttiva di carattere manifatturiero o in filiere ad essa correlate, all'interno di una parte geograficamente definita del territorio regionale, comprensiva anche di più province;
  - b) storicità del distretto, documentata dalla presenza di centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro, ovvero riscontrabile dalla letteratura scientifica;
  - c) capacità, anche potenziali, del distretto industriale di essere competitivo nei mercati nazionali e internazionali, attestata dalla propensione a generare processi di innovazione e di internazionalizzazione, dalla presenza di imprese significative del settore, dall'immagine internazionale dei prodotti realizzati, in termini sia funzionali e prestazionali che di contenuti estetici e di design.
3. Concorrono all'individuazione del distretto industriale la presenza, ovvero l'identificabilità, di un marchio di distretto, la presenza di istituzioni formative specifiche, di centri di ricerca dedicati e di soggetti istituzionali aventi competenze ed operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.
4. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, effettua rilevazioni ai fini di successive individuazioni di nuovi distretti industriali e di aggiornamento degli esistenti con le modalità previste dal comma 1.

#### **Art. 4**

##### **Individuazione della rete innovativa regionale**

1. Ciascuna rete innovativa regionale è individuata con provvedimento della Giunta regionale su istanza del soggetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, rappresenta l'insieme delle imprese e dei soggetti pubblici e privati componenti la rete stessa.
2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, sono requisiti della rete innovativa regionale:
  - a) la dimensione della rete innovativa regionale espressa in termini quantitativi di imprese rappresentate dal soggetto di cui all'articolo 6, comma 1;
  - b) la rilevanza del settore o dei settori che partecipano alla rete innovativa regionale, i contenuti innovativi dell'ambito in cui opera la rete e le potenzialità di sviluppo anche occupazionale;
  - c) l'eventuale riconoscimento a livello europeo.

#### **Art. 5**

##### **Forme di aggregazioni di imprese**

1. Le aggregazioni di imprese di cui all'articolo 2, comma 3, assumono una delle seguenti forme:
  - a) imprese aderenti ad uno specifico contratto di rete, come definito dalla legislazione vigente, o forme equivalenti di aggregazione, che mantengono l'autonomia giuridica e gestionale delle imprese partecipanti;
  - b) imprese riunite in consorzio con attività esterna, società consortile o società cooperativa, ovvero riunite nella compagine sociale di società di capitali a controllo congiunto;
  - c) associazioni di imprese, anche temporanee e appositamente costituite per la realizzazione di un progetto comune.

#### **Art. 6**

##### **Rappresentanza dei distretti industriali e delle reti innovative regionali**

1. Le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche.

2. Il soggetto di cui al comma 1, debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell'articolo 7.

#### **Art. 7** **Progetti di intervento**

1. La Regione finanzia progetti di intervento presentati dai distretti industriali, dalle reti innovative regionali, dalle aggregazioni di imprese di cui all'articolo 2, riguardanti:

- a) la ricerca e l'innovazione;
- b) l'internazionalizzazione;
- c) le infrastrutture;
- d) lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale;
- e) la difesa dell'occupazione e lo sviluppo di nuova occupazione;
- f) lo sviluppo di imprenditoria innovativa e di nuova o rinnovata imprenditorialità;
- g) la partecipazione a progetti promossi dalla Unione europea, anche in materia di "cluster";
- h) ogni ulteriore iniziativa finalizzata al rafforzamento competitivo delle imprese.

#### **Art. 8** **Modalità di finanziamento**

1. La Giunta regionale emana specifici bandi per selezionare e finanziare, nei limiti delle risorse disponibili, i progetti di cui all'articolo 7, in cui individua:

- a) la tipologia degli interventi da finanziare;
- b) le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di intervento;
- c) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, anche in relazione alla regolarità contrattuale e contributiva e al rispetto della normativa antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) i criteri di valutazione dei progetti che tengano conto degli elementi innovativi e delle prospettive di innovazione, della sostenibilità economica del progetto e della pianificazione coerente dell'intervento, sia in termini quantitativi che qualitativi, per il concreto raggiungimento degli obiettivi proposti;
- e) le spese ammissibili;
- f) la forma del finanziamento concedibile, nella modalità del contributo in conto capitale, del contributo in conto interesse, attraverso fondi di rotazione e di garanzia, nonché mediante altre forme di agevolazione;
- g) l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
- h) le modalità di rendicontazione e di effettuazione di monitoraggi e controlli.

#### **Art. 9** **Accordi di programma**

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, al fine di attuare interventi per lo sviluppo produttivo locale.

#### **Art. 10**

##### **Attività di promozione e informazione**

1. La Giunta regionale svolge attività di promozione e di informazione al fine di favorire la nascita delle forme di aggregazione di cui alla presente legge e lo sviluppo del sistema produttivo regionale.

2. La Giunta regionale individua e finanzia programmi e progetti presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel territorio veneto che hanno come scopo l'attuazione delle finalità della presente legge in un'ottica di miglioramento del sistema produttivo locale.

#### **Art. 11**

##### **Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato**

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 e dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, sono oggetto di notifica ai sensi della normativa europea.

2. L'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

#### **Art. 12**

##### **Modifica della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale"**

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, le parole: *"di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale" e successive modificazioni ed integrazioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"regionali vigenti in materia di distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di imprese"*.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, è sostituita dalla seguente:

*"b) i distretti industriali, le reti innovative regionali e le aggregazioni di imprese, così come definiti dalle norme regionali vigenti in materia;"*.

3. All'allegato A, lettera i), della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, le parole: *"a partire dalle definizioni contenute nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni"* sono soppresse.

#### **Art. 13**

##### **Norma finanziaria**

1. Agli oneri correnti e agli oneri d'investimento, conseguenti all'applicazione della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 800.000,00 e in euro 6.150.000,00 per l'esercizio 2014, si provvede con le risorse del fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, allocate nell'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI", che per euro 800.000,00 vanno ad incrementare lo stanziamento dell'upb U0201 "Attività di informazione alle imprese" del bilancio di previsione 2014.

**Art. 14**  
**Disposizioni finali**

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a) legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale";
- b) legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 "Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale"";
- c) articolo 45 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007";
- d) articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria".

2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e successive modificazioni.

3. I distretti, i metadistretti produttivi e le aggregazioni di filiera o di settore, riconosciuti ai sensi della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e successive modificazioni, cessano di esistere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui all'articolo 3 comma 1 della presente legge di individuazione dei distretti industriali e definizione dell'ambito geografico e settoriale.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 maggio 2014

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Individuazione del distretto industriale

Art. 4 - Individuazione della rete innovativa regionale

Art. 5 - Forme di aggregazioni di imprese

Art. 6 - Rappresentanza dei distretti industriali e delle reti innovative regionali

Art. 7 - Progetti di intervento

Art. 8 - Modalità di finanziamento

Art. 9 - Accordi di programma

Art. 10 - Attività di promozione e informazione

Art. 11 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

Art. 12 - Modifica della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale"

Art. 13 - Norma finanziaria

Art. 14 - Disposizioni finali